



SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E PROMOZIONE

Relazione del Programma regionale per interventi di biosicurezza finalizzati a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di suini ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 2 della L.R. 27 Ottobre 2022 n. 17 - Deliberazione di Giunta regionale n. 2199 del 12/12/2022

L'avviso pubblico oggetto della presente comunicazione in esenzione si propone di tutelare, con fondi regionali, il potenziale produttivo aziendale ed incrementare i livelli di protezione e biosicurezza delle imprese agricole zootecniche di allevamento suino, mediante acquisto e l'installazione di sistemi antintrusione (recinzioni perimetrali), in attuazione di quanto stabilito all'articolo 2 della Legge regionale 27 Ottobre 2022, n. 17 "Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche" ed in rispondenza con quanto altresì previsto dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 702/2014.

In particolare, l'art.2 della legge Regionale 27 Ottobre 2022 n. 17 prevede l'attivazione di interventi di sostegno finalizzati a prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste suina africana da parte della fauna selvatica e ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.

L'approvazione del Programma si pone l'obiettivo di migliorare le misure di biosicurezza degli stabilimenti in cui sono allevati i suini, attraverso la realizzazione di apposite misure di protezione strutturali (recinzioni perimetrali) per evitare l'intrusione dei suini selvatici (cinghiali) almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e alle strutture in cui sono tenuti mangimi e lettiere.

L'intervento intende creare quindi le condizioni per una maggiore protezione degli allevamenti ed evitare i possibili danni derivanti dal rischio di contagio connessi alla diffusione della peste suina africana

Il Programma, inoltre, è parte integrante del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) nel territorio dell'Emilia-Romagna" (PRIU) approvato con *Deliberazione di Giunta regionale n. 1372 del 1° agosto 2022*, in particolare nella "parte 2 – Obiettivo 4 : Rafforzare le misure di biosicurezza", al fine di perseguire interventi di prevenzione dal rischio di diffusione della Peste suina africana e di protezione del bestiame negli allevamenti suinicoli.

L'Avviso pubblico è rivolto a tutte le imprese agricole che svolgono attività di produzione primaria di prodotti agricoli e rientrano nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione; in particolare sono ammessi all'aiuto gli allevamenti di suini stabulati, e sono esclusi quelli all'aperto (brado o semibrado), essendo già vigente l'obbligo delle recinzioni per tale tipologia di allevamento (*Deliberazione di Giunta regionale n. 1248 del 28 luglio 2008*), e quelli di tipo familiare (in cui sono allevati fino ad un massimo di 4 suini).

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

agsrai1@regione.emilia-romagna.it

PEC: agsrai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

La misura attivata dall'Avviso pubblico prevede una selettività di accesso, ed è prevista la definizione di una graduatoria di priorità, i cui criteri (di priorità e di precedenza) sono stati proposti ed elaborati congiuntamente ai competenti settori regionali (Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica - Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti; Settore attività faunistico-venatorio e sviluppo della pesca) e all'IZLER "Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" - Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna -.

Al fine della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili, a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando, verranno ordinate in base ai punteggi attribuiti a ciascun stabilimento di suini, come di seguito specificato:

1) Criterio di rischio di tipo territoriale: stabilimenti di suini ricadenti in Comuni categorizzati in base ai 3 fattori di rischio: **(a)** classi densità di cinghiali **(b)** area protetta **(c)** rischio introduzione in allevamento (*nota IZLER prot. 15/11/2022. 1158033.E*)

A tal fine, è stato definito un punteggio per ogni Comune della Regione Emilia-Romagna dipendente da:

(a) la presenza del cinghiale, stimata attraverso la densità di cinghiali cacciati nelle ultime 4 stagioni venatorie.

La presenza del cinghiale è stimata attraverso la densità dei cinghiali cacciati, calcolata usando il distretto come base geografica di riferimento.

Per ogni distretto si è calcolata la media dei cinghiali cacciati nelle ultime 4 stagioni venatorie (2018 – 2021) e la superficie effettivamente utile alla caccia. La superficie effettivamente utile alla caccia è costituita dalla superficie agrosilvopastorale al netto di eventuali sovrapposizioni con parchi, riserve, oasi, Zone di ripopolamento e cattura (zrc), centri pubblici e zone rifugio.

La densità è ottenuta rapportando il valore medio alla superficie effettivamente cacciabile.

I valori ottenuti (range 0 – 6.5 cinghiali/km²) sono stati classificati in tre classi (*Figura 1*):

<1 cinghiale/km²

tra 1 e 4 cinghiali/km²

≥4 cinghiali/km².

Il valore di densità di cinghiali cacciati calcolato a livello di Distretto è rivalutato a livello di Comune sulla base della sovrapposizione geografica. In caso di sovrapposizioni multiple, si è considerato rappresentativo del Comune il valore di densità maggiore (*Figura 2*).

Ad ogni classe di densità sono assegnati i seguenti punteggi:

- dati non disponibili (attività di caccia al cinghiale non svolta): 0 punti
- <1 cinghiale/km²: 25 punti
- tra 1 e 4 cinghiali/km²: 40 punti
- ≥4 cinghiali/km²: 52 punti

(b) la presenza nel Comune di istituti in cui vige il divieto di caccia (di seguito aree protette), con

densità del cinghiale maggiore o uguale a 1 per km²

Le aree protette prese in considerazione sono rappresentate dai seguenti istituti: Istituti di protezione ai sensi della Legge 157/1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici); Zone di rifugio ai sensi della L.R n. 8/1994 art. 22; Parchi e riserve naturali ai sensi della Legge 394/1991 al netto di aree contigue cacciabili. Tra queste, sono state selezionate le aree protette sovrapposte ai Distretti di caccia con densità maggiore o uguale a 1 cinghiale/km² (Figura 3)

L'area protetta agisce come fattore moltiplicativo rispetto al rischio di presenza del cinghiale, in particolare:

- presenza di aree protette in cui la presenza del cinghiale è superiore a 1 per Km² di superficie cacciabile: fattore moltiplicativo 1,5
- assenza aree protette: fattore moltiplicativo 1

© la valutazione del rischio introduzione e diffusione in allevamento, che definisce tre classi di rischio sulla base della densità di allevamenti suini non industriali, il numero di suini allevati all'aperto, il numero di suini allevati in attività di tipo industriale, le movimentazioni di suini. Le tre classi di rischio sono state classificate in:

- rischio alto: punti 22
- rischio medio: punti 21
- rischio basso: punti 20.

A tale scopo, sono stati utilizzati i risultati del lavoro "*A method to identify areas at risk of ASF-diffusion where planning a wild board population control program*" presentato all'evento "*Final conference of the COST Action ASF-STOP. Understanding and combating African Swine Fever in Europe*". Brescia, 29-30 gennaio 2020".

In seguito alla pubblicazione del lavoro la regione Emilia-Romagna ha acquisito i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Al comune di Montecopiolo è stata assegnata d'ufficio la classe di rischio elevata, perché nel comune insistono 10 allevamenti suini (4 industriali, 6 familiari); inoltre il comune ha densità di cinghiale ≥ 4 e nelle vicinanze ci sono aree protette. Al comune di Sassofeltrio è stata assegnata d'ufficio la classe di rischio basso, perché nel comune insiste 1 solo allevamento familiare.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, nella definizione del punteggio il peso maggiore è attribuito alla componente a), e la componente b) agisce come fattore moltiplicativo sulla componente a), andando a identificare situazioni in cui il rischio di presenza del cinghiale è più elevato, a causa dell'esistenza di porzioni di territorio in cui la caccia è vietata.

L'attribuzione del punteggio del **criterio di rischio territoriale** deriva dalla seguente formula:

$$(a \times b) + c$$

Il calcolo è stato quindi effettuato per ogni Comune della Regione ed il risultato è riportato nell'Allegato 8 dell'Avviso pubblico, prevedendo un punteggio massimo di 100 punti, ed uno

minimo di 20 punti.

2) criterio di rischio di tipo strutturale: è rappresentato dalla consistenza e tipologia degli allevamenti stabulati (esclusi gli allevamenti familiari e all'aperto).

Tale criterio attribuisce allo stabilimento in cui sono allevati i suini un punteggio differenziato in base alla:

- capacità massima dello stesso (prevedendo un punteggio maggiore per gli stabilimenti che hanno una consistenza di animali stabulati più elevata in cui il rischio di contatto con i cinghiali e di diffusione dell'epizoozia risulta potenzialmente maggiore), in particolare:

- oltre 10.000 capi: punti 10
- da 5.000 capi a 10.000 capi: punti 6
- da 1000 capi a 4999: punti: 5
- da 300 capi a 999: punti 4
- da 5 capi a 299 capi: punti 2

- posizione dello stabilimento all'interno di aree protette (punti 5), all'interno delle quali il rischio di contatto e di contagio risulta maggiore in quanto vige il divieto di caccia. Nell'avviso pubblico, all'Allegato 9) è riportato l'elenco degli stabilimenti (codice allevamento) ricadenti nelle aree protette individuate.

Il punteggio complessivo è la risultante della somma dei punteggi parziali previsti per i criteri 1) e 2).

Inoltre, sono stati stabiliti criteri di precedenza per selezionare eventualmente le domande che presentano parità di punteggio (condizione ex-quo). Tali domande verranno ordinate secondo il criterio dell'ubicazione degli stabilimenti nel seguente ordine: provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena in quanto areali adiacenti alle zone di protezione istituite dalle misure sanitarie adottate a seguito dei focolai di peste suina africana riscontrati nella fauna selvatica nel gennaio 2022. Per le altre province non viene applicata alcuna precedenza.

In caso di ulteriore parità di punteggio verrà attribuita la precedenza alla domanda con il maggior importo ammesso all'aiuto.

Le spese sostenute dalle imprese agricole che aderiscono al presente Avviso pubblico e che ne hanno i requisiti, saranno ritenuti ammissibili se relativi all'acquisto nonché all'installazione di recinzioni.

Le spese ammissibili riguardano:

1) l'acquisto e messa in opera di recinzione antintrusione perimetrale, esterna all'area di allevamento, o ai punti di stoccaggio di mangime e lettiera, e potranno riguardare in particolare l'acquisto e messa in opera di:

- pali;
- rete metallica elettrosaldata

- paleria di sostegno e rinforzi delle perimetrazioni;
- cancelli di accesso integrati nella recinzione stessa;
- spese per realizzazione di muretti alla base della recinzione o spese di interrimento
- spese di trasporto materiali
- spese di adeguamento a recinzioni esistenti.

Sono ammissibili, inoltre, le spese per l'adeguamento e/o completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti degli allevamenti stabulati per renderle conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal programma operativo.

2) spese di progettazione e consulenze tecniche connesse all'investimento nella misura massima del 10 % delle spese ammissibili di acquisizione e messa in opera delle recinzioni.

Sarà erogata una sovvenzione diretta sotto forma di contributo in conto capitale, direttamente alle imprese agricole beneficiarie, previa istruttoria e a rendicontazione finale delle spese sostenute; in particolare, il contributo massimo concedibile è quantificato nell'80 % della spesa che verrà giudicata ammessa conseguentemente alle verifiche previste prima in fase di concessione e successivamente in fase di istruttoria delle domande di pagamento.

Gli investimenti su cui viene richiesto il contributo dovranno avere una spesa minima di euro 2.000,00 al netto di I.V.A. ed una spesa massima di euro 30.000,00 sempre al netto di I.V.A.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni a qualsiasi titolo concessi.

Le concessioni terminano al 30.06.2023

L'importo stanziato per il raggiungimento degli obiettivi della Legge regionale e dell'Avviso pubblico è pari ad euro 1.000.000,00.

L'intervento avrà una durata compresa tra la data di autorizzazione da parte della Commissione e fino al 31.12.2023.

Per eventuali chiarimenti contattare:

Armuzzi Renzo

telefono: 051 5274479; 338/3736917 - e.mail: renzo.armuzzi@regione.emilia-romagna.it

Le informazioni sono disponibili sul sito regionale E.R Agricoltura, Caccia e Pesca al seguente link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/allevare-animali/sostenibilita/biosicurezza>

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Organizzazioni di
mercato, qualità e promozione
dott. Renzo Armuzzi
(firmato digitalmente)

Figura 1 - Densità cinghiali cacciati (media stagioni venatorie da 2018 a 2021) nei Distretti di caccia. Emilia-Romagna, 2022.




Figura 2 - Densità cinghiali cacciati (media stagioni venatorie da 2018 a 2021) nei Comuni. Emilia-Romagna, 2022




Figura 3 - Aree protette sovrapposte a distretti con densità cinghiali cacciati (media stagioni venatorie da 2018 a 2021) maggiore o uguale a 1. Emilia-Romagna, 2022.

